



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

UFFICIO COMUNE PRESSO IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA **Provincia di Verona**

Piazza Carlo Alberto, 1 - 37066 - Sommacampagna

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE

CUP E31E16000330004 – CIG MASTER 7463372967

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto gli interventi sommariamente descritti all'art. 1, comma 3, del CSA.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 299 del 23/04/2018, e avverrà mediante **procedura aperta e con il criterio del minor prezzo**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 299 del 23/04/2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Sommacampagna (VR), via Roma, frazione Caselle

CUP E31E16000330004 – CIG MASTER 7463372967

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Paolo Franchini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della CUC: <http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php> nella sezione "Bandi di gara".

Gli elaborati progettuali sono visibili on-line al seguente link:

<https://www.dropbox.com/sh/o90uy0pwg82kbd8/AAAVTevmh155AVcXVmtmUKm0a?dl=0>

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito della CUC.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara

- b) Disciplinare di gara
- c) Altra documentazione: tutti i documenti costituenti il Progetto approvato
- g) Per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla stazione appaltante la relativa modulistica: Istanza di partecipazione (Modello 1) e Modulo Offerta (Modello 2).

3. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

3.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 299.936,38** (duecentonovantanovemilannovecentotrentasei/38), di cui **€ 20.159,45** (euro ventimilacentocinquantanove/45) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 279.776,93** (duecentosettantanovemilasettecentosettantasei/93).

3.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/10	Qualificaz. obbligatoria (si/no)	importo	Inc. %	Inc. man. %	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile e (P/S)	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	SI	€ 299.936,38	100,00%	38	P	SI
TOTALI			€ 299.936,38	100,00%			

3.4. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le lavorazioni previste devono essere considerate interdipendenti e funzionali ad un obiettivo indivisibile, consistente nel miglioramento sismico ed aggiornamento impiantistico di una unica unità edilizia, funzionalmente indivisibile.

3.5. L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio, oltre che con un contributo ministeriale.

3.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà parte "a corpo" e parte "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Codice.

3.7. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35, comma 18 del Codice e 32 del CSA, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

3.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

4.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

4.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

5.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

5.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

5.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane / consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6. MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, fatto salvo per la regolarità contributiva per la quale viene acquisito il DURC on line.

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

7.1. La documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo "Documentazione di gara" è disponibile sul sito internet della CUC: <http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php> nella sezione "Bandi di gara".

7.2. **Il sopralluogo è obbligatorio.** La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

7.3. **Il sopralluogo, essendo l'attività scolastica in pieno esercizio,** dovrà essere necessariamente effettuato con i tecnici comunali preposti ed ammessi ad accedere ai locali, previa prenotazione telefonica ai numeri 045 8971362/1. E' previsto il rilascio di un'attestazione di ricognizione dei luoghi che andrà allegata alla documentazione amministrativa. Per eventuali chiarimenti/comunicazioni aventi ad oggetto il sopralluogo rivolgersi agli stessi numeri telefonici.

7.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal **rappresentante legale o dal direttore tecnico** del concorrente (muniti di documento di identità, di copia del certificato CCIAA, o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta, che dovrà essere consegnato al tecnico incaricato del Comune) **o da dipendente (contraddistinto da un profilo professionale tecnico-edile: responsabile di cantiere, tecnico diplomato, laureato ecc.)** della ditta (sono esclusi rapporti di tipo temporaneo-occasionale) provvisto di apposita delega in carta semplice (con allegate copie dei documenti di identità). In caso di sopralluogo effettuato da soggetti muniti di delega, gli stessi dovranno consegnare la delega all'incaricato del Comune che rilascerà l'attestazione di sopralluogo. Il sopralluogo è finalizzato a che l'impresa assuma piena consapevolezza dei luoghi e delle circostanze in cui dovranno eseguirsi i lavori, per cui il soggetto deputato ad effettuarlo, oltre che avere le necessarie competenze tecniche, deve essere organicamente inserito nello staff tecnico della stessa, per cui sono da escludersi delegati con cui sia stato stipulato un contratto di lavoro occasionale, ancor più se finalizzato semplicemente ad un mero adempimento formale all'obbligo di sopralluogo che, altresì, deve essere considerato come un adempimento insostituibilmente propedeutico ad una corretta formulazione dell'offerta.

7.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

7.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

7.7. Salvo il caso di cui al paragrafo 5.5, il soggetto che effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa.

7.8. All'atto dell'incontro verrà rilasciato ai soggetti sopra indicati, un attestato, comprovante sia l'eventuale visione degli elaborati ed il sopralluogo effettuato, sottoscritto dall'incaricato del Comune e controfirmato dal rappresentante dell'Impresa. Il Comune procederà d'ufficio a verificare l'avvenuto sopralluogo e, pertanto, l'attestato che verrà rilasciato potrà non essere allegato alla documentazione di gara.

8. CHIARIMENTI

8.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it, almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8.2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

8.3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (<http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php>).

8.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

9.2. La documentazione potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

9.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9.5. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.

9.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

9.7. L'inutile decorso del termine di regolarizzazione di elementi essenziali alle richieste della stazione appaltante, costituisce **causa di esclusione**.

10. COMUNICAZIONI

10.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e quanto disposto nel paragrafo 8 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le modalità precedentemente descritte; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

10.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

11. SUBAPPALTO

11.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

11.2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, si segnala che il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo contrattuale.

11.3. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Si rimanda agli articoli del CSA per le condizioni dei pagamenti.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

12.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

12.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

12.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

12.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

12.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

12.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

12.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

12.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

13.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 5.998,73** (euro cinquemilanovecentonovantotto/73), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Sommacampagna; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale del Comune di Sommacampagna sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 64 J 02008 59860 000103500057, presso UniCredit Banca, agenzia di Sommacampagna Via Corrobiolo;
- c) da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. La dichiarazione del fideiussore non è richiesta se i concorrenti sono microimprese, piccole e medie imprese né se i concorrenti sono raggruppamenti ordinari o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- b) **riportare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed essere firmata dal garante;**
- c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. La dichiarazione del fideiussore non è richiesta se i concorrenti sono microimprese, piccole e medie imprese né se i concorrenti sono raggruppamenti ordinari o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad **€ 5.998,73** (euro cinquemilanovecentonovantotto/73) e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'operatore può ridurre l'importo della cauzione provvisoria in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (certificazioni serie UNI

CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

13.5. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

13.6. **È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13.7. **È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13.8. **Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.9. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni dell'avvenuta aggiudicazione;

13.11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- 1) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- 2) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
 - ✓ per i danni di esecuzione: non inferiore all'importo del contratto, aumentato dell'IVA nella misura di legge;
 - ✓ per la responsabilità civile verso terzi: € 2.500.000,00, (euro duemilionicinquecentomila/00).

14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2016 (salvo nuove istruzioni ANAC). La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

15. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

15.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

15.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

15.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande.

15.4. **Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati** di cui all'art. 49, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

15.5. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

15.6. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

16.1. Se interessata, la Vostra ditta dovrà far pervenire, un plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura recante l'indicazione del mittente e l'oggetto "Presentazione offerta alla Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione per l' affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE" per il Comune di "SOMMACAMPAGNA" a pena di esclusione entro e non oltre il termine delle **ore 12:30 del giorno 15/05/2018** all'ufficio protocollo presso la sede municipale del Comune di SOMMACAMPAGNA Piazza Carlo Alberto 1 37066 Sommacampagna (VR), nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, da lunedì a venerdì dalle ore 08:15 alle ore 13:00 ed il lunedì dalle 14:30 alle 17:00.

Per il rispetto dei termini, farà fede il timbro del protocollo generale dell'Ente.

Il termine di scadenza indicato è perentorio.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che laddove sia richiesta "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

16.2. All'interno del plico dovranno essere contenute due buste, sigillate e controfirmate, recanti le seguenti indicazioni:

BUSTA A- Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Documentazione economica –Offerta.

16.3. Nella **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

a) Dichiarazione, redatta utilizzando preferibilmente il "**Modello 1**" contenente, tutte le dichiarazioni e/o attestazioni previste dallo stesso.

La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura; nel

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso in cui siano previste più opzioni alternative, dovrà essere chiaramente indicata l'opzione scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull'opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il "Modello 1", la sola opzione che riguarda il concorrente).

In particolare:

1) nella dichiarazione dovranno essere espressamente indicati i nominativi dei titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica di cui al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, oltre che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la presente lettera di invito;

2) le dichiarazioni relative alla posizione penale (pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto), devono essere rese in riferimento a tutte le persone fisiche di cui al precedente punto 1), con le modalità di cui al suddetto "Modello 1". Pertanto, qualora alcuni di tali soggetti abbiano subito condanne, dovranno essere indicati tutte le sentenze o i decreti penali di condanna passati in giudicato e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. subite, precisando nome, cognome e data (giorno, mese e anno) di nascita della persona, la norma giuridica violata, la pena applicata (indicare la pena anche nel caso in cui sono stati concessi i benefici della "sospensione" e/o della "non menzione"), anno della condanna; con particolare riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica, che avessero subito eventuali condanne, dovrà essere attestato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, impegnandosi, in caso affermativo a documentare le modalità di dissociazione su richiesta della stazione appaltante; dovrà, infine, essere attestato che con riferimento agli soggetti di cui all'art. 80 comma 3 (in carica o cessati), non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.178 c.p. oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria.

Devono essere dichiarati, anche se non comportano esclusione, i reati depenalizzati, quelli per i quali è intervenuta la riabilitazione, quelli estinti dopo la condanna, o quelli per i quali la condanna è stata revocata.

Si evidenzia che, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 10 del 04.05.2012 e n. 21 del 08.06.2012, qualora, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, il concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli dell'impresa cedente, in carica al momento della cessione (trasformazione, fusione, scissione, affitto).

3) In merito alla situazione di controllo ex art. 2359 c.c. l'impresa concorrente dovrà dichiarare alternativamente:

- di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna delle imprese concorrenti;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di un'impresa in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l'offerta.

16.4. **attestazione** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), **rilasciata/e da società di attestazione (SOA)** ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010 autorizzata, in corso di validità, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.

16.5. **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC);

16.6. **Cauzione provvisoria** avente ad oggetto "Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di negoziata per i lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE", di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

16.7. Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 20,00 del contributo a favore dell'Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

16.8. **SUBAPPALTO (facoltativo)**: Indicazione delle opere e relativa quota percentuale (max 30% dell'importo complessivo del contratto) che l'Impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l'Amministrazione non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Deve essere allegata alla domanda:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

INDICAZIONI PER AVVALIMENTO

In caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, specificando altresì i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica le risorse che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione;
- b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte e che devono essere utilizzate nel corso dell'esecuzione delle attività dedotte in affidamento. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. A tal proposito si segnala che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La busta A "Documentazione amministrativa" dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

16.9. Nella **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

a) **dichiarazione, in bollo**, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, redatta preferibilmente secondo il **“Modello 2”** allegato al presente Disciplinare, contenente l'indicazione del ribasso percentuale in cifre e lettere sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza nonché:

- 1) la dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri della sicurezza derivanti dai piani della sicurezza pari a **€ 20.159,45** non soggetti a ribasso;
- 2) l'indicazione dell'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- 3) i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, con evidenziate le spiegazioni ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice, con evidenziate le spiegazioni ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice;
- 4) di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 co. 9 del citato D. Lgs.;
- 5) di aver preso visione degli elaborati progettuali, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati stessi e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto delle voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti.

Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso indicato in lettere (Sentenza Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 10 del 7/10/2015).

In caso di concorrenti formati da A.T.I., Consorzi o GEIE, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione o del consorzio

La busta n. B “Documentazione economica – offerta” dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice procedendo, ai sensi dell'art. 97, comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2.

17.2. Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, si segnala che eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando al fine di esplicitare i metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta applicazione in sede di gara. Per esigenze di pianificazione, trasparenza del procedimento di gara e certezza del relativo esito, si precisa che qualora il metodo di calcolo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. a): in caso di offerte aventi uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio. Viceversa, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, qualora siano presenti una o più offerte di uguale valore, tali offerte saranno tutte accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

17.3. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18.1. Operazioni di gara

18.1.1. Il **giorno 16/05/2018 alle ore 9:00** in seduta pubblica, presso la sede del Comune di SOMMACAMPAGNA – Ufficio Tecnico LL.PP. in Piazza della Repubblica, il RUP, alla presenza di due testimoni, dichiarerà aperti i lavori.

18.1.2. Possono partecipare alla seduta soltanto i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e/o i soggetti muniti di potere di rappresentanza o di delega.

18.1.3. Il seggio di gara verificherà se i soggetti presenti siano o meno legittimati e, quindi, procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle Imprese offerenti entro il termine indicato.

18.1.4. Quindi, ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente Disciplinare, sarà aperto e si procederà ad esaminare la documentazione inserita nella Busta A, recante la documentazione amministrativa: sulla base di questa, si procederà alla successiva fase di gara, alla richiesta eventuale di integrazione documentale, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

18.1.5. Completata tale fase, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica si procederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia così come previsto dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, a dare lettura del metodo sorteggiato e quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica con lettura dei ribassi, **qualora il numero delle offerte ammesse risulti almeno pari a dieci.**

18.1.6. La procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di numero di offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di sottoporre a verifica le offerte considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1.

18.1.7. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara individuerà dalla graduatoria definitiva la migliore offerta non anomala e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto a favore di tale offerente.

18.2. Verifica di anomalia delle offerte

18.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

18.2.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara, procede, ai sensi ai sensi del medesimo articolo, alla verifica della congruità dell'offerta.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Sommacampagna, 23/04/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Paolo Franchini